

N. R. P.U. 312022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA
SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Monica Attanasio	Presidente
dott. Pier Paolo Lanni	Giudice Relatore
dott. Francesco Bartolotti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 26.7.22. il Fallimento S.r.l., deducendo l'esistenza di una società di fatto tra la società fallita, la Fratelli Autotrasporti S.r.l. e la Trasposti S.r.l., ha chiesto, ai sensi dell'art. 256 CCI, l'apertura della liquidazione giudiziale in estensione della società di fatto e delle due società che ne costituiscono le socie residue.

Con comparsa depositata il 7.9.22 si è costituita la Trasposti S.r.l. e ha contestato la fondatezza del ricorso sotto ogni profilo, eccependo in via preliminare il decorso del termine annuale previsto dall'art. 33 CCI, mentre non si è costituita la Fratelli Autotrasporti.

Con decreto del 22.12.022 è stata affermata la soggezione dell'istanza alla legge fallimentare sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale.

Il procedimento, quindi, è pervenuto in decisione con le forme del procedimento prefallimentare.

L'istanza si basa sulla deduzione dell'esistenza S.r.l., la Fratelli Autotrasporti S.r.l. e la Tarsporti S.r.l., desumibile dalle seguenti circostanze: 1) coincidenza dell'oggetto sociale delle tre società: autotrasporto di merci; 2) connessione tra la denominazione delle tre società; 3) presenza nell'unità locale della sita in Verona, via n. 6 delle insegne delle altre due società; 4) identità e connessione della compagine sociale e degli organi amministrativi delle tre società (Simone è socio unico sia della sia della Fratelli Autotrasporti; egli inoltre era l'amministratore della prima società al momento della dichiarazione di fallimento ed è il liquidatore della seconda società; sua moglie, invece, già dipendente della D.G. è socio unico ed amministratore della Trasporti S.r.l.); 5) identità del consulente fiscale e contabile delle tre società, dott. 6) emissione di fatture nei rapporti interni tra le tre società, come confermato dalle fatture emesse dalla Fratelli Autotrasporti S.r.l. nei confronti della Trasporti S.r.l.s. (allegato n. 10 del fascicolo di parte ricorrente), dalle fatture emesse dalla Trasporti S.r.l.s. nei confronti della S.r.l. (allegato n. 11 dei fascicolo di parte ricorrente) e dalle fatture emesse dalla S.O. S.r.l. nei confronti della Trasporti S.r.l.s. (allegato n. 12 del fascicolo di parte ricorrente); 7) concessione in affitto del ramo d'azienda relativo al trasporto di merci dalla Fratelli Autotrasporti alla Trasporti S.r.l.s. con subentro nel contratto di locazione dell'immobile sito in Verona Via n. 6, utilizzato quale sede operativa da tutte e tre le società (contratto del 15.2.17); 8) comunanza di clienti principali, S.p.a. e S.a.s. (prima con concentrazione dei rapporti in capo alla Fratelli Autotrasporti, poi in capo alla ed infine in capo alla Trasporti, ma con rapporti di sub-trasporto, anche in via di fatto tra la e la Trasporti; 9) utilizzo degli stessi mezzi di autotrasporto tramite rivendite interne tra le tre società; 10) gestione comune del personale, con passaggio di più dipendenti da una società all'altra nell'arco del tempo; 11) identità di fornitori; 12) prestazione di fidejussioni da parte della Fratelli Autotrasporti in favore della 13)

gestione condivisa delle risorse finanziarie, confermate da operazioni di compensazione tra la e la Trasporti e trasferimenti di somme con causale generica dai conti della **a quelli della Fratelli Autotrasporti, con un credito residuo** della prima nei confronti della seconda pari ad E 73.590,09.

La Trasporti S.r.l.s. ha contestato l'esistenza della società di fatto e, riguardo alle singole circostanze evidenziate dalla ricorrente, ha replicato, seguendo la stessa numerazione, che: 1) la coincidenza dell'oggetto sociale è irrilevante; 2) la connessione tra le denominazioni delle società non è riscontrabile e comunque è **irrilevante**; 3) la presenza di cartelli recanti la denominazione delle due società resistenti nella medesima sede è giustificata dal rapporto di affitto di ramo di azienda richiamato nel **ricorso** introduttivo; 4) il socio unico ed amministratore della Trasporti era stata sì dipendente della ma senza alcun potere decisorio, e, quale amministratore della Trasporti, ha sempre operato in piena **autonomia dal** marito; 5) la Trasporti ha iniziato ad avvalersi del medesimo consulente fiscale e contabile della Fratelli Autotrasporti solo dopo la stipulazione del rapporto di affitto di ramo di azienda, e comunque la comunanza del consulente è irrilevante; 6) i rapporti commerciali tra la Trasporti e le altre due società sono stati molto limitati, anche in relazione al fatturato complessivo della prima (in particolare, la documentazione allegata dalla ricorrente dimostra solo che la Trasporti ha svolto limitata attività di sub-vezione per la SO nel 2019 e ha richiesto un servizio di trasporti alla Fratelli Autotrasporti, corrispondendo sempre il prezzo per ciascuna prestazione); 7) il contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalle due società resistenti, con subentro dell'affittuaria. nei rapporti di lavoro facenti capo alla concedente e la **previsione di un adeguato canone** di affitto (peraltro pignorato da terzi), è un significativo indice contrario dell'inesistenza della società di fatto; 8) il fatto che le tre società abbiano avuto **due clienti** in comune, la Spa e la S.a.s., è normale in ragione della significativa presenza di questi ultimi nel mercato degli autotrasporti, e comunque le prestazioni eseguite dalla Trasporti per conto di questi **due clienti** rappresenta

solo una minima parte del suo fatturato; 9) la Trasporti si è limitata ad acquistare, al prezzo di mercato, tre automezzi dalla S.O. Trasporti quando quest'ultima ha cessato la sua attività e a subentrare nei contratti di leasing facenti capo alla Fratelli Garanzi Autotrasporti in conseguenza delle previsioni contenute nel contratto di affitto di ramo d'azienda; 10) la Trasporti si è limitata ad assumere alcuni dipendenti della Trasporti, quando quest'ultima ha cessato la sua attività, e alcuni dipendenti della Fratelli Autotrasporti in virtù delle previsioni contenute nel contratto di affitto di ramo d'azienda; 11) l'identità di fornitori allegata dalla ricorrente riguarda solo la Trasporti e la Fratelli Autotrasporti; 12) la prestazione di fidejussioni riguarda solo i rapporti tra la Trasporti e La Fratelli 13) l'unico elemento allegato per dimostrare l'esistenza di un fondo comune tra la Trasporti e la Trasporti consiste in una normale operazioni di compensazione tra reciproci crediti per il modesto valore di E 12.000.

Orbene, ai fini della decisione va premessa l'adesione all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui: -) "l'art. 147, comma 5, 1.fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento - la cui sussistenza, però, postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che dev'essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto" (v., tra le più recenti Cass. nn. 7903/20, 4712/21, 4784/23); -) ai fini dell'accertamento dell'esistenza di una società di fatto è necessaria "la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto

sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività" (v., tra le altre Cass. n. 19234/20); -) nei regime della legge fallimentare (applicabile nel caso di specie per le motivazioni contenute nel decreto del 22,12.22), "in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l.fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce" (v., da ultimo Cass. n. 6029121).

Nella fattispecie in esame, sulla base delle allegazioni della ricorrente, deve ritenersi configurabile una supersocietà di fatto tra la [redacted] e la Fratelli Autotrasporti.

Ed infatti, l'identità dell'oggetto sociale, l'identità della compagine sociale e dell'organo amministrativo, la circostanza che la [redacted] avesse un'unità locale presso la sede della Fratelli Autotrasporti, l'identità del consulente fiscale, la comunanza di fornitori qualificati (come ricostruita nelle pagine 18 e 19 del ricorso introduttivo), la circostanza che la [redacted] avesse prestato fidejussione in favore della Fratelli Autotrasporti in relazione a due contratti di locazione finanziaria (allegati nn. 39 e 41 del fascicolo di parte ricorrente) e la circostanza che la [redacted] abbia trasferito numerose somme di denaro alla Fratelli Autotrasporti senza causale o con la causale del "trasferimento fondi" e con un eccedenza di circa € 79.000 rispetto al valore delle fatture emesse dalla Fratelli Autotrasporti (v. ricostruzione contabile contenuta nelle pagine nn. 21, 22 e 23), consentono di ravvisare un quadro indiziario, grave univoco e concordante, idoneo a dimostrare il comune intento sociale tra le società e, nello specifico, l'esercizio congiunto dell'attività economica, il fondo comune e la compartecipazione ai rischi dell'attività di impresa.

Non può invece ritenersi raggiunta la prova della partecipazione anche della Trasporti a questa società di fatto.

Sent. n. 128/2023 pubbl. il 04/09/2023

Rep. n. 138/2023 del 04/09/2023

Ed infatti, la diversità di compagine sociale e dell'organo amministrativo (pur tenuto conto del rapporto di coniugio tra Simone ed la presenza di un regolare rapporto di affitto di azienda, la circostanza che non sia contestata la congruità del canone concordato, l'idoneità di questo contratto a giustificare l'assunzione dei dipendenti della Fratelli Autotrasporti, l'acquisto di alcuni automezzi di quest'ultima e la comunanza di sede e, soprattutto, l'assenza di movimenti finanziari privi di giustificazione o incongrui con le altre società (l'unico elemento allegato dalla ricorrente, ovvero la compensazione di reciproci crediti per E 12.000 è poco significativo), inducano a ritenere gli altri indizi allegati nel ricorso introduttivo privi dei requisiti della gravità ed univocità.

Con riferimento, poi, alla società di fatto tra la Fratelli Autotrasporti e la deve ritenersi sussistente anche lo stato di insolvenza, tenuto conto del fatto che la prima società non deposita bilanci dai 2015 ed è assoggettata a procedure esecutive (i canoni d'affitto dovuti dalla Trasporti risultano infatti pignorati) e del fatto che la seconda società è già stata dichiarata fallita.

Pertanto, in base ai commi 5 e 4 dell'art. 147 LF, va dichiarato il fallimento di tale società di fatto e della Fratelli Autotrasporti S.r.l.

Con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e la Trasporti deve essere disposta la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della plausibilità dell'iniziativa del ricorrente e della complessità dell'accertamento richiesto.

P. Q. M.

dichiara il fallimento **della società di fatto tra la**

Così deciso nella camera di consiglio del 26.5.23

Il Giudice Estensore
Pier Paolo Lanni

Il Presidente
Monica Attanasio